

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 462

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **MENICACCI** e **NICOSIA**

*Presentata il 7 ottobre 1968*

### Occupazione maestri dichiarati idonei con concorso speciale riservato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende risolvere un problema che riguarda i maestri fuori ruolo anziani per servizio e per età, dichiarati idonei a seguito del concorso speciale riservato, di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 574, non assunti in ruolo per mancanza di posti.

Il Ministero della pubblica istruzione con sue ordinanze rispettivamente del 30 luglio 1966, n. 7401/310, e del 10 settembre 1966, n. 8199/337, bandì nel 1966 due concorsi magistrali distinti; e precisamente:

- 1) un concorso magistrale ordinario per titoli ed esami;
- 2) un concorso magistrale speciale riservato, per titoli ed esami.

Al concorso « ordinario » potevano partecipare tutti gli insegnanti; mentre a quello « speciale riservato » potevano partecipare solo gli insegnanti con almeno 10 anni di servizio; oppure gli insegnanti che avevano già superato un precedente concorso ordinario, riportando una votazione di almeno sei decimi, con non meno di 5 anni di servizio.

Tale secondo concorso, che aveva avuto un precedente solo nel 1955, aveva lo scopo di sistemare gli insegnanti anziani ancora fuori ruolo.

I detti due concorsi furono regolarmente espletati, secondo le disposizioni di legge vigenti, da commissioni nominate dai rispettivi provveditorati agli studi, così da sottoporre gli interessati alle varie prove separatamente

e pervenire alla compilazione delle relative graduatorie. Diverso, pertanto, fu il bando di esame dei due concorsi, diversi i programmi e — quindi — le prove di esame. Infatti, il concorso « ordinario » generale prevedeva prove scritte ed orali; mentre quello « speciale riservato » solo prove orali; diverse erano le commissioni e le valutazioni dei titoli dei candidati.

I vincitori dei rispettivi concorsi furono designati secondo due distinte graduatorie.

Senonché, in forza del disposto di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 574, al comma quarto, dopo la nomina dei vincitori dei due concorsi, le due graduatorie vennero fuse in un'unica graduatoria provinciale permanente, con durata decennale.

Ne è conseguito che i partecipanti al concorso « speciale riservato » sono stati inclusi, occupando gli ultimi posti, nelle graduatorie provinciali permanenti, nelle quali erano stati iscritti gli idonei dei precedenti concorsi magistrali « ordinari », banditi dal 1947 al 1966; i quali — erano però — regolati da norme diverse e quindi con valutazioni diverse.

I legislatori si erano preoccupati di porre tutti sullo stesso piano di parità; infatti all'articolo 6, comma secondo, della legge n. 574 si legge: « L'iscrizione nella graduatoria avviene secondo le norme di cui ai precedenti articoli, previa riduzione del complessivo punteggio assegnato per la valutazione dei titoli in rapporto al nuovo punteggio massimo di 25, di cui all'articolo 2 ».

I signori provveditori agli studi molto semplicisticamente hanno effettuato tale riduzione dividendo per tre il complessivo punteggio e non tenendo conto delle valutazioni stabilite per titoli di cultura, titoli di servizio e benemerienze; cosicché il diploma di abilitazione magistrale, valutato nei precedenti concorsi da un minimo di 35 ad un massimo di 43 punti, ora con la divisione per tre, effettuata dai signori Provveditori, va da punti 11,66 a punti 14,33 superando il limite massimo di punti fissato dalle nuove norme.

Lo stesso diploma di abilitazione magistrale — sempre agli iscritti nelle graduatorie provinciali permanenti, ma dichiarati idonei con concorso bandito il 10 settembre 1966 dopo l'approvazione della legge n. 574 — venne valutato da un minimo di 2 ad un massimo di 6 punti; ed infine agli idonei del concorso speciale riservato, venne valutato da 2 a 4 punti. Inoltre, a danno degli insegnanti anziani veniva applicata la disposizione che riduceva la valutazione del servizio prestato nelle scuole di Stato, fino a 10 anni con un punteggio pari a 14 punti in totale, anche per chi aveva oltre 20 anni di servizio.

Da ciò si nota la palese disparità di trattamento per gli insegnanti iscritti nella stessa graduatoria e per conseguenza la ragione degli ultimi posti occupati nelle graduatorie provinciali permanenti dagli idonei del concorso speciale riservato.

Eppure, il competente Ministero della pubblica istruzione aveva inteso con l'indizione del concorso speciale riservato che portava alla compilazione di graduatorie singole ad esaurimento, facilitare e regolarizzare la posizione degli insegnanti anziani fuori ruolo, come era stato fatto col ruolo transitorio nel 1945; allorché furono ammessi in ruolo, senza sostenere esami, tutti gli insegnanti che avevano 3 anni di servizi; e come fu fatto col concorso A/6 del 1945 e i concorsi B/1, 2, 3, 4 e 5 per combattenti e assimilati; i quali sostennero una sola prova orale e pratica. Lo stesso metodo di assunzione fu seguito per i maestri dell'Ente del Mezzogiorno; e anche per quelli delle scuole per i contadini, applicato in tutta l'Italia a favore dei maestri delle scuole rurali.

Non appaiono giustificati i motivi che hanno portato con la legge n. 574 del 1966 ad aggregare il concorso « speciale riservato » al concorso « ordinario », il quale aveva carattere legislativo e finalità diversi.

Evidentemente con la fusione delle due graduatorie si sono venuti a ledere gli interessi degli anziani, che hanno così perduto quel

trattamento di favore, che la legge aveva inteso loro riservare con la indizione del concorso « speciale riservato ».

Poiché i cittadini italiani debbono godere degli stessi diritti dinanzi alla legge, non si riesce a capire come possa essere stata commessa una simile discriminazione, avvantaggiando di 10 punti nella valutazione di un titolo indispensabile per la partecipazione ai concorsi, un determinato numero di insegnanti, con grave danno di altri, per i quali il « concorso speciale riservato » è stato bandito proprio a titolo di sanatoria e che si è invece rivelato un mezzo per allontanarli definitivamente dall'insegnamento.

Infatti, i maestri anziani capifamiglia, dopo aver prestato servizio per 10, 15, 20 ed alcuni anche per 25 anni e superati anche due e più concorsi conseguendone la relativa idoneità; danneggiati dalla unificazione delle graduatorie, danneggiati per non aver avuto riconosciuto tutto il servizio prestato; o ancora danneggiati da una errata interpretazione della legge, oggi trovandosi inclusi agli ultimi posti nelle graduatorie provinciali permanenti, si vedono preclusa la strada dell'insegnamento e sono costretti alla disoccupazione.

Col prossimo anno scolastico i maestri anziani non avranno la possibilità di ottenere né un incarico provvisorio, né una supplenza; né possono cambiare mestiere dopo 20-25 anni di lodevole servizio nella scuola elementare e dopo aver superato più concorsi.

Di qui la necessità di un provvedimento con carattere d'urgenza che istituisca una graduatoria provinciale speciale ad esaurimento, nella quale siano iscritti tutti gli insegnanti dichiarati idonei al concorso speciale riservato di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 574. A questa graduatoria dovrà essere riservato ogni anno un quarto almeno dei posti vacanti o disponibili al 1° ottobre. Tutti gli insegnanti idonei al concorso speciale riservato hanno diritto ad essere mantenuti in servizio fino alla loro immissione in ruolo; o quanto meno hanno diritto di vedersi garantire una cattedra.

A tal fine si suggeriscono i seguenti criteri:

1) dare a tutti gli insegnanti la stessa valutazione del titolo di studio;

2) bloccare l'esaurimento delle graduatorie, senza più porre alle stesse l'ingiusto limite di dieci anni; e riconoscere a tutti i maestri che siano inclusi in tali graduatorie il diritto effettivo ad entrare in ruolo; così

come già riconosciuto agli idonei del concorso direttivo per le scuole di secondo grado con la legge Bellisario, quasi coeva con quella n. 574;

3) attuare in un biennio il piano « Scuola a tempo pieno » oggi quinquennale, così da creare più posti;

4) in particolare, mettere a disposizione i posti vacanti, relativi ai maestri per concorso speciale nelle province ove tali posti siano avanzati, perché in soprannumero rispetto ai concorrenti, in quelle province ove gli idonei sono in eccedenza per mancanza di posti.

Al riguardo si evidenzia che in quelle province ove i posti eccedevano rispetto ai concorrenti hanno potuto essere sistemati in ruolo insegnanti con non più di 30 punti di votazione, mentre in altre province sono rimasti fuori ruolo insegnanti con un punteggio molto elevato, anche oltre il doppio.

E ciò per rispetto del dettato costituzionale (articolo 3) che sanziona il principio di uguaglianza. Per effetto della esposta situazione si è venuti nella determinazione di presentare intanto una proposta di legge riparatrice della grave ingiustizia perpetrata nei confronti degli insegnanti anziani.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È istituita una graduatoria provinciale, speciale, ad esaurimento, nella quale sono iscritti tutti gli insegnanti idonei al concorso speciale riservato di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1966, n. 574.

A detta graduatoria è riservato ogni anno il 25 per cento dei posti vacanti o disponibili al 1° ottobre.

### ART. 2.

Tutti gli insegnanti idonei al concorso speciale riservato di cui al precedente articolo, sono mantenuti in servizio fino alla loro immissione in ruolo.